

**FOGLIO ONERI**

**SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

**DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO (TV)**

**PER IL PERIODO DI ANNI DUE INDICATIVAMENTE DAL 01/03/2019 AL 28/02/2021**

**eventualmente rinnovabile per un biennio più l'eventuale opzione di proroga ai sensi dell'art.106, comma 11 del Codice dei Contratti pubblici, della durata massima di mesi sei.**

**INDICE:**

ART.	1	OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO
ART.	2	DURATA DEL CONTRATTO
ART.	3	RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI
ART.	4	CORRISPETTIVO
ART.	5	OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
ART.	6	OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	7	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART.	8	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI E FRANCHIGIE
ART.	9	OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
ART.	10	RESPONSABILE DEL BROKER
ART.	11	GARANZIA DEFINITIVA
ART.	12	GARANZIE
ART.	13	VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA
ART.	14	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	15	SUBAFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	16	RISERVATEZZA DEI DATI
ART.	17	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	18	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

## **ART. 1 – OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO**

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune di Castello di Godego, finalizzato all'individuazione delle coperture assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di garantire i rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi nonché l'assistenza e la trattazione di tutte le fasi dei sinistri.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. "Codice delle Assicurazioni"), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e nel Regolamento n. 5/2006 dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito denominata IVASS) istituito con la legge 135/2012 che dal 01.01.2013 sostituisce l'ISVAP (istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo).

Il Broker affidatario, con mezzi propri e con propria organizzazione, svolgerà a favore dell'Ente le seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

1. identificazione, analisi e quantificazione/valutazione preliminare dei rischi in capo all'Amministrazione, ai suoi dirigenti e/o funzionari per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento;
2. consulenza ed assistenza agli uffici preposti del Comune per l'effettuazione dell'inventario "valorizzazione" ai fini assicurativi, da intendersi come determinazione dei valori assicurabili, del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune stesso, nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi con analisi e valutazione dei rischi connessi;
3. analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture assicurative occorrenti; consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell'ente mediante presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi in base alle sue effettive e molteplici esigenze rilevate e studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, indagini di mercato ecc;
4. collaborazione, assistenza e consulenza nel collocamento delle coperture assicurative e nella individuazione delle Compagnie di assicurazione contraenti e nelle fasi di procedura di gara, anche per singole polizze, in particolare mediante la predisposizione dettagliata della documentazione necessaria per l'espletamento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi, alla luce della vigente normativa, compresa la predisposizione di capitolati, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze dell'Ente. In particolare dovranno essere garantite le specifiche tempistiche a seconda della tipologia/modalità di assegnazione (tramite o meno Stazione Unica Appaltante, MEPA, ecc.). I capitolati tecnici dovranno essere corredati da una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle basi d'asta per ogni ramo di rischio;
  - L'individuazione delle compagnie di assicurazione in caso di indagine di mercato dovrà essere svolta almeno entro 60 giorni di anticipo sulla/e scadenza delle

polizza/e;

- In caso di procedura di gara negoziata o aperta, i capitolati tecnici e la relazione tecnica di cui sopra nonché l'eventuale definizione dei criteri di valutazione dell'offerta, dovrà avvenire entro almeno 90 giorni di anticipo sulla/e scadenza delle polizza/e o secondo le esigenze dell'Ente/Stazione Unica Appaltante o in imminenza di gara secondo le più ristrette necessità temporali dell'Ente;
5. supporto nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti fra l'Ente e le Compagnie assicuratrici, attraverso il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli, a mezzo P.E.C., con almeno 30 giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi alle compagnie per conto dell'Ente, entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa. Il Broker affidatario dovrà farsi carico dell'acquisizione delle polizze e relative appendici già in essere. Resta ferma l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all'Ente. La gestione dei sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie (es: difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte, ecc.); dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi in particolare ai cittadini.

Al fine di garantire una costante informazione e monitoraggio della situazione delle polizze, il Broker garantirà all'Ente l'accesso gratuito ad apposita piattaforma informatica di gestione delle polizze di proprietà dello stesso. Il supporto informatico dovrà essere messo a disposizione dell'Ente entro 30 giorni dall'avvio del servizio e ripristinato in caso di disservizio entro il termine di 10 giorni dalla segnalazione scritta inviata dall'Ente.

Il Broker dovrà inoltre verificare il rispetto da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc.) e in caso di inadempienze, provvedere ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, fornire all'Ente indicazioni circa l'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;

6. assistenza e gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri: la gestione deve essere garantita senza alcun onere per l'Ente per tutti i sinistri, anche per quelli accaduti precedentemente all'affidamento di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data. Per questi il broker dovrà farsi carico dell'acquisizione completa della documentazione presso il broker precedente e/o presso le Compagnie Assicuratrici. Il Broker dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno.

La gestione dei sinistri avverrà a mezzo P.E.C. nelle varie fasi (denuncia, conferma di apertura e chiusura del sinistro da parte del broker, documentazione integrativa, definizione, liquidazione, franchigia, ecc.).

Al fine di garantire una costante informazione e monitoraggio della situazione dei sinistri il Broker garantirà all'Ente l'accesso gratuito ad apposita piattaforma informatica di gestione dei sinistri di proprietà dello stesso. Il supporto informatico dovrà essere messo a disposizione dell'Ente entro 30 giorni dall'avvio del servizio e ripristinato in caso di disservizio entro il termine di 10 giorni dalla segnalazione scritta inviata dall'Ente.

Il Broker dovrà comunque predisporre, in caso di richiesta espressa da parte dell'Ente, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi di mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi) entro i termini indicati nella richiesta;

7. Consulenza ed assistenza:

- a favore di Amministrazione e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori a rischio;
- relativamente a convenzioni o contratti che l'Ente vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme delle convenzioni o del contratto;
- nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale impianti, immobili e beni dell'Ente;

8. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;

9. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere, che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;

10. costante monitoraggio del programma assicurativo dell'Ente, affinché lo stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal broker debba essere preventivamente autorizzata dall'Ente con le modalità e forme dell'azione amministrativa;

11. presentazione – entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione delle nuove polizze – del nuovo programma assicurativo dell'Ente, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati;

12. presentazione di un rapporto periodico, con apposita relazione di merito, almeno ogni 12 mesi sull'andamento della sinistrosità;

13. risposte scritte a quesiti di ordine generale e particolare in tema assicurativo e resa di pareri scritti entro 5 giorni lavorativi;

14. attuare ogni altro servizio offerto dal Broker affidatario nel preventivo presentato;

15. fornire, a seguito di cessazione del presente contratto per qualunque causa, ogni informazione/dati al successivo assegnatario di incarico di brokeraggio, necessario per l'espletamento dell'attività di broker stessa. In ogni caso si dà atto che tutti i dati inerenti al servizio sono e rimangono di proprietà dell'Ente.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Amministrazione, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

## **ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è di anni due con decorrenza indicativamente dal 01/03/2019 al 28/02/2021.

Al termine dell'incarico il Comune di Castello di Godego si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per uguale periodo biennale, alle medesime condizioni contrattuali in essere, più l'eventuale opzione di proroga ai sensi dell'art.106, comma 11 del Codice dei Contratti pubblici, della durata massima di mesi sei.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inviata per iscritto al Broker affidatario, almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto. Nel caso in cui l'Ente non intenda avvalersi di tale facoltà, il Broker affidatario rinuncia espressamente fin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

La cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del citato decreto, nonché il successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in sede di affidamento, comporterà l'immediata risoluzione del contratto, fatti salvi gli obblighi in capo al broker relativi in particolare al riversamento alle Compagnie di pagamenti già effettuati dall'Ente.

### **ART. 3 – RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI**

A titolo indicativo si forniscono le seguenti informazioni circa le polizze in essere con relative scadenze e premi:

<b>Rischio</b>	<b>Premio annuo €</b>	<b>Scadenza</b>
Infortunati Volontari	120,01	30/04/2019
Infortunati Dipendenti	1.216,05	30/04/2019
Infortunati Amministratori	896,80	30/04/2019
Elettronica	650,00	30/04/2019
Kasko veicoli dipendenti e amministratori	1.300,01	30/04/2019
Fotovoltaici Cimitero	180,06	30/04/2019
Fotovoltaici Municipio	150,30	30/04/2019
Incendio e furto	7.552,36	30/04/2019
RCT/RCO	16.431,80	30/04/2019
Libro matricola RCA	3.127,00	30/04/2019
RCA Fiat Doblò	1.249,00	11/05/2019
RC Patrimoniale	3.642,02	30/11/2019

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni.

### **Art. 4 – CORRISPETTIVO**

L'attività relativa all'affidamento in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell'Ente.

Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente foglio oneri, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

Le percentuali di provvigione del broker, dovranno essere sempre indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre d'intesa con l'Ente, adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicuratrici.

Il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello risultante dall'affidamento.

Il valore presunto del servizio è calcolato applicando una percentuale broker del .....% (.....) sulle polizze Kasko e altre coperture e una percentuale broker del .....% (.....) sulle garanzie R.C.A., al valore dei premi imponibili corrisposti allo stato attuale dall'Amministrazione alle compagnie assicuratrici, per la durata del contratto.

Si precisa che in caso di avvicendamento tra società di Broker assicurativo, il Broker subentrante applicherà le provvigioni iscritte nei precedenti contratti assicurativi fino alla scadenza degli stessi.

## **ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

### **A) Obblighi del Broker:**

1. svolgere il servizio nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questo fornite nonché dal presente foglio oneri;
2. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio;
3. collaborare attivamente con il Responsabile del servizio adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
4. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicuratrici aggiudicatrici;
5. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy;
6. aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. Il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C. Sono a carico del consulente:
  - tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio;
  - i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
7. essere coperto da polizza di assicurazione di responsabilità civile e professionale di cui al D.Lgs 209/2005 e successivi Regolamenti IVASS, con un massimale di almeno Euro 5.000.000,00;

8. mettere a disposizione dell'Ente un proprio incaricato quale Responsabile e/o eventuali referenti risultassero necessari per il miglior espletamento del servizio;
9. rispettare quanto previsto dal presente foglio oneri e dal contratto;
10. divieto di cessione del contratto di servizio pena l'immediata risoluzione dello stesso e risarcimento dei danni.

**B) Attività di competenza dell'Ente:**

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
2. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto delle polizze nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
4. inserire la clausola Broker in ciascun capitolato d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi.
5. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate.

**ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

**ART. 7– NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO**

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il committente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, non ha l'obbligo di redazione del DUVRI in quanto non sono presenti rischi da interferenze perchè trattasi di attività intellettuale.

**ART. 8 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI E FRANCHIGIE**

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di affidamento del servizio, avverrà tramite il Broker, il quale si impegna a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Castello di Godego, nei termini e con le modalità necessari a garantire la copertura delle polizze stesse.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Pertanto in ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestazione di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia Assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune di Castello di Godego quindi il Broker si impegna ad accettare la seguente clausola, che dovrà dallo stesso essere inserita nei capitolati tecnici: "La comunicazione al Broker dell'emissione dell'ordinativo di pagamento del premio effettuato dal Comune a titolo di pagamento delle polizze assicurative ha valore di quietanza liberatoria per il Comune nei confronti della Compagnia".

Ai fini del pagamento, l'Ente effettua nei confronti del Broker le verifiche di conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nei casi in cui le citate verifiche abbiano esito non positivo, il Comune - previa formale comunicazione al Broker e alle Compagnie di assicurazione interessate - provvederà a versare direttamente a dette Compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi.

Il Broker si impegna a rilasciare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate entro 45 giorni dal versamento dei premi effettuato dall'Ente.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16.10.2006.

Il Broker sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato o mancato pagamento del premio alle Compagnie assicurative e/o dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa, anche verso i terzi eventualmente danneggiati.

Il pagamento delle franchigie relative ai sinistri, verrà effettuato direttamente alla Compagnia di Assicurazione, previa verifica ed indicazioni del broker il quale gestisce e controlla l'intero iter procedimentale del sinistro.

#### **ART. 9 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE**

La Società di Brokeraggio è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n.81/2008.

#### **ART. 10 – RESPONSABILE DEL BROKER**

Il Broker si impegna, altresì, a individuare formalmente, prima dell'avvio del servizio o entro dieci giorni dalla data di richiesta dell'Amministrazione Comunale, un Responsabile, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per l'Ente.

Nel caso di assenza temporanea o permanente il Broker dovrà altresì individuare tempestivamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, un sostituto del Responsabile, che dovrà comunque possedere i medesimi requisiti ed una adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Il suddetto Responsabile avrà il compito di intervenire, decidere per conto del Broker, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Il Responsabile, dovrà garantire, entro quarantotto ore dalla richiesta via email, la propria presenza presso la sede dell'Amministrazione.

### **ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA**

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'Ente non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Ente, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento del servizio.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'affidatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Ente, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

### **ART. 12 – GARANZIE**

Il broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. nonché stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile e professionale, ai sensi delle medesime norme, ed in particolare dell'art. 110 del D.lgs. 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge e, dell'art. 11 Regolamenti IVASS (ex ISVAP) n. 5/2006 e n. 6/2014, nonché trasmettere all'Ente annualmente copia delle quietanze di rinnovo.

La polizza deve essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 5.000.000,00.

L'Ente ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal broker saranno a totale carico dello stesso, senza il diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti dell'Ente.

Il Broker risponde dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza o risoluzione del contratto.

### **ART. 13 – VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA**

L'Ente si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività del broker nonché l'esatta applicazione delle norme descritte nel presente foglio oneri e nel contratto.

Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente foglio oneri, il Broker affidatario è vincolato anche al rispetto di quanto contenuto nel preventivo presentato. Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 17 il Broker affidatario dovrà segnalare tempestivamente a questa amministrazione i casi di forza maggiore che gli impediscono di rispettare quanto previsto dal foglio oneri e dal preventivo presentato.

### **ART. 14 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA**

Il Broker affidatario in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'affidatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione professionale necessari, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

### **ART. 15 – SUBAFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto assoluto divieto al Broker affidatario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subaffidare deve essere dichiarata in sede di preventivo, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che l'Ente non provvederà a corrispondere direttamente ai subaffidatari l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimpresa o piccola impresa (v. art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'affidatario stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subaffidatari, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate dei subaffidatari entro il predetto termine, l'Ente sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

### **ART. 16 – RISERVATEZZA DEI DATI**

Il Broker affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente. Si da' atto infatti che tutti i dati inerenti al servizio sono e rimangono di proprietà dell'Ente.

Il broker affidatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

### **ART. 17 – PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Broker affidatario riconosce all'Ente il diritto di applicare le seguenti penalità corrispondenti alla mancata esecuzione degli obblighi previsti dal presente foglio oneri:

- € 300,00 per mancata esecuzione in tutto o in parte dei punti: 1,3,5 e 6 dell'articolo 1 nonché violazione dell'art.8, del presente foglio oneri;
- € 100,00 per ogni altra violazione del presente foglio oneri la cui esecuzione è prevista a corpo;
- € 30,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, di ogni altra violazione del presente foglio oneri la cui esecuzione è prevista entro termini prestabiliti.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Broker affidatario a mezzo P.E.C.. Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, l'affidatario dall'adempiere a regola d'arte il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, l'Ente procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Broker affidatario con P.E.C., oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

1. nel caso in cui l'Ente accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata;
2. nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n.209/2005 o di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in sede di affidamento. In tali casi è prevista l'incameramento della cauzione definitiva;
3. mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
4. accertamento di false dichiarazioni rese;
5. cumulo da parte della ditta appaltatrice di una somma delle penalità per un importo di € 700,00 o al terzo richiamo scritto ufficiale di inadempienza nell'esecuzione del servizio;

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Ente avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c., nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito del Broker affidatario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

### **ART. 18 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia relativa al presente affidamento le parti eleggono domicilio in Castello di Godego presso la sede municipale e conseguentemente è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

La fornitura dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal presente foglio oneri ;
- dal D.Lgs. 50/2016
- dal Codice Civile;
- D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
- Regolamenti ISVAP ora IVASS vigenti.
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia in ambito comunale, regionale e statale inerente il servizio in oggetto del presente foglio oneri e le attività ad esso connesse e correlate.

### **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	11	GARANZIA DEFINITIVA
ART.	12	GARANZIE
ART.	15	SUBAFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	17	PENALITA'E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	18	CONTROVERSIE